

Delibera n° 406

Estratto del processo verbale della seduta del

27 marzo 2026

oggetto:

LR 22/2019, ART 20. ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE. "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI EROGANTI PRESTAZIONI PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 63 E 64 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2019, N 22 (RIORGANIZZAZIONE DEI LIVELLI DI ASSISTENZA, NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26/2015 E ALLA LEGGE REGIONALE 6/2006)". ADOZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	assente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l'articolo 8 quater, comma 1, laddove prevede che “l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, che stabilisce, all'articolo 26, che “*nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche* (. . .);

Viste:

- la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”, che ha definito la configurazione organizzativa degli enti del Servizio sanitario regionale;
- la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” e, in particolare, l'articolo 20, che prevede che “*La rete delle cure intermedie è una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitano di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia della continuità assistenziale tra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e il domicilio o le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale di lungo assistenza*”;

Vista la DGR 30.12.2024, n. 2052, “LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2025. approvazione definitiva. finanziamento agli enti del s.s.r per l'anno 2025 - assegnazione e erogazione in via provvisoria”;

Rilevato che le anzidette Linee di gestione prevedono l'istituzione, da parte dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), di un Centro regionale denominato Centro residenziale per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, collocato in una struttura di cure intermedie, procedendo per mezzo di sperimentazione alla definizione provvisoria dei requisiti organizzativi, delle dotazioni strumentali, delle modalità di accesso e delle tariffe, calibrando l'offerta assistenziale sulle diverse necessità dei pazienti, classificate per complessità e intensità di cure;

Considerato che l'istituzione di tale struttura e l'avvio dell'attività in essa prevista deve essere necessariamente conforme a requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici predefiniti, nonché a requisiti organizzativi coerenti con le esigenze degli utenti accolti;

Dato atto che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha individuato un Gruppo di lavoro, formato da rappresentanti dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), nonché da professionisti dell'area tecnica, dell'area delle professioni sanitarie non mediche e dell'area medica della salute mentale, dipendenti delle Aziende sanitarie della Regione, con il mandato di definire i requisiti specifici per le strutture

residenziali per i disturbi del comportamento alimentare, integrativi di quelli generali comuni a tutte le tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie;

Considerato che i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi elaborati dal Gruppo di lavoro sopra citato risultano funzionali a verificare in via definitiva l'idoneità allo svolgimento dell'attività assistenziale e riabilitativa per i disturbi del comportamento alimentare in regime residenziale, attraverso l'ordinario procedimento di rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, sia della struttura di ASUFC prevista dalle Linee di gestione sopra citate, sia di ulteriori e analoghe strutture che dovessero essere attivate a seguito della determinazione del fabbisogno prevista dagli atti di programmazione regionale;

Rilevato che l'attivazione di tale tipologia di struttura, che afferisce all'area della salute mentale di cui al citato articolo 26, del DPCM LEA 12 gennaio 2017, contribuisce all'implementazione del programma regionale di autorizzazione e di accreditamento delle strutture di cure intermedie, già avviato per le strutture di Assistenza Domiciliare Integrata e per gli Ospedali di Comunità;

Dato atto che l'ARCS ha elaborato, in attuazione degli obiettivi individuati nelle Linee di gestione sopra citate, i criteri di accesso degli utenti a tale tipologia di struttura, che sono stati definiti tenendo conto delle caratteristiche degli utenti e dei livelli di complessità e organizzazione assistenziale;

Valutata l'opportunità di rinviare a un apposito successivo provvedimento la determinazione della tariffa relativa all'attività svolta nelle strutture per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, al fine di individuare dei criteri uniformi applicabili alle strutture per le cure intermedie;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con il relativo allegato A contenente i requisiti elaborati dal Gruppo di lavoro dedicato, unito al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamati gli articoli 63 e 64 della citata legge regionale n. 22/2019, che prevedono che i requisiti e la procedura necessari, rispettivamente, per l'autorizzazione e per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie sono stabiliti con Regolamento;

Valutata l'opportunità di prevedere la durata massima di centottanta giorni per il procedimento disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, in analogia con la durata dei procedimenti relativi all'autorizzazione e all'accreditamento delle altre strutture di cure intermedie, già disciplinati da rispettivi regolamenti;

Rilevato, conseguentemente, che la durata massima del procedimento disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fissata in centottanta giorni, è coerente con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000;

Ritenuto di stabilire il termine di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto del Presidente della Regione esecutivo del presente provvedimento per la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento da parte dell'Azienda Sanitarie Universitaria Friuli Centrale cui afferisce la struttura residenziale per i disturbi del comportamento alimentare, individuata nelle Linee di gestione sopra citate;

Preso atto dei pareri resi a seguito della diramazione effettuata ai sensi della circolare n. 1/2021, agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 20 comma 2, della citata legge regionale n. 22/2019, con nota prot. n. 142, dell'11.2.2026, è stata data informazione alla Commissione consiliare competente dell'avvio del percorso finalizzato all'istituzione del centro residenziale per i disturbi del comportamento alimentare, alla conseguente definizione dei criteri di accesso e della tariffa inerenti

a tale tipologia di struttura, nonché all'approvazione del Regolamento disciplinante i requisiti di autorizzazione e di accreditamento;

Ritenuto, pertanto:

- di attivare il sistema di autorizzazione e di accreditamento delle strutture residenziali per i disturbi del comportamento alimentare;
- di adottare il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali eroganti prestazioni per i disturbi del comportamento alimentare, in attuazione degli articoli 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006)", con il relativo allegato A, allegato 1 al presente provvedimento;
- di adottare il documento contenente i criteri di accesso alle strutture residenziali per i disturbi del comportamento alimentare, allegato 2 al presente provvedimento;
- di stabilire che, in coerenza con quanto disposto dalle Linee di gestione 2025 di cui alla citata DGR n. 2052/2024, la domanda di autorizzazione e di accreditamento può essere presentata, entro il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto del Presidente della Regione esecutivo del presente provvedimento, da parte dell'Azienda Sanitarie Universitaria Friuli Centrale cui afferisce la struttura residenziale per i disturbi del comportamento alimentare, individuata nelle Linee di gestione sopra citate;
- di stabilire che il Regolamento sopra individuato, unitamente al suo allegato A, è applicabile al procedimento di rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, sia della struttura di ASUFC prevista dalle Linee di gestione sopra citate, sia di ulteriori e analoghe strutture che dovessero essere attivate a seguito della determinazione del fabbisogno prevista dagli atti di programmazione regionale;
- di rinviare a un apposito successivo provvedimento la determinazione della tariffa relativa all'attività svolta nelle strutture per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Di attivare il sistema di autorizzazione e di accreditamento delle strutture residenziali per i disturbi del comportamento alimentare.
- 2.** Di adottare il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali eroganti prestazioni per i disturbi del comportamento alimentare, in attuazione degli articoli 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006)", con il relativo allegato A, allegato 1 al presente provvedimento.
- 3.** Di adottare il documento contenente i criteri di accesso alle strutture residenziali per i disturbi del comportamento alimentare, allegato 2 al presente provvedimento.
- 4.** Di rinviare a un apposito successivo provvedimento la determinazione della tariffa relativa all'attività svolta nelle strutture per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare.

5. Di stabilire che la domanda di autorizzazione e di accreditamento può essere presentata, entro il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto del Presidente della Regione esecutivo del presente provvedimento, da parte dell'Azienda Sanitarie Universitaria Friuli Centrale cui afferisce la struttura residenziale per i disturbi del comportamento alimentare, individuata nelle Linee di gestione citate in narrativa.

6. Di stabilire che il Regolamento di cui al punto 2, unitamente al suo allegato A, è applicabile al procedimento di rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, sia della struttura di ASUFC prevista dalle Linee di gestione sopra citate, sia di ulteriori e analoghe strutture che dovessero essere attivate a seguito della determinazione del fabbisogno prevista dagli atti di programmazione regionale.

Alla presente deliberazione, relativamente al regolamento di cui al punto 2, è data esecuzione con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE